

ALLEGATO

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA METROPOLITANA DI BOLOGNA

Art. 1

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna

1. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna (di seguito CTSS metropolitana) è composta da:

- Il Sindaco metropolitano o un Sindaco della Conferenza metropolitana dei Sindaci suo delegato;
- Il Sindaco del Comune di Bologna o suo delegato;
- Il Sindaco del Comune di Imola o suo delegato;
- I Presidenti dei Comitati di Distretto; i Presidenti di Distretto possono delegare, in loro assenza, un Sindaco del Distretto di loro appartenenza;
- l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute o suo delegato;
- l'Assessore regionale alle Politiche di Welfare e Politiche Abitative o suo delegato.

2. La CTSS metropolitana è presieduta dal Presidente della Conferenza stessa.

3. Alla CTSS metropolitana partecipano, in via permanente e senza diritto di voto:

- i Direttori generali delle Aziende Sanitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli che insistono sul territorio della Città metropolitana;
- il Rappresentante dell'Università degli Studi di Bologna, così come stabilito da specifici accordi bilaterali;
- i Direttori dei distretti sanitari che insistono sul territorio della Città metropolitana;
- i Responsabili degli Uffici di Piano.
- il Responsabile dell'Ufficio di Supporto della CTSS metropolitana.

Art. 2

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza della CTSS metropolitana è composto da:

- il Sindaco metropolitano o un Sindaco della Conferenza metropolitana dei Sindaci suo delegato, il Sindaco del Comune di Bologna o un suo delegato, il Sindaco del Comune di Imola o suo delegato;
- l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute o suo delegato;
- l'Assessore regionale alle Politiche di Welfare e Politiche Abitative o suo delegato.

2. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente della CTSS metropolitana, che ne fa parte di diritto.

3. All'Ufficio di Presidenza partecipano senza diritto di voto:

- i Direttori generali delle Aziende Sanitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli che insistono sul territorio della Città metropolitana;
- il Rappresentante dell'Università degli Studi di Bologna, così come stabilito da specifici accordi bilaterali;
- il Responsabile dell'Ufficio di Supporto della CTSS metropolitana.

Art. 3

Funzioni attribuite alla CTSS metropolitana

1. La CTSS metropolitana elegge il suo Presidente all'interno dei componenti espressi dagli Enti Locali.

2. La CTSS metropolitana esercita le seguenti funzioni:

- a) approva l'atto di indirizzo e coordinamento triennale contenente le priorità strategiche in area sociale, sociosanitaria – compresa la non autosufficienza - e sanitaria;
- b) approva l'Atto di Indirizzo triennale sulle politiche abitative e socio educative metropolitane;
- c) approva il Piano Attuativo Locale;
- d) assicura l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali in rapporto agli obiettivi di programmazione e riequilibrio alla distribuzione e alla accessibilità dei servizi e ai risultati di salute;
- e) approva i criteri di riparto del FRNA tra i Distretti con l'obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi al fine di assicurare equità di accesso;
- f) ordina il processo di definizione delle priorità degli interventi in conto capitale finanziabili ai sensi dell'art. 48 della L.R. 2/2003, in collaborazione con gli enti titolari della programmazione distrettuale;
- g) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione sociosanitaria previsti dai Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale, tenuto conto delle indicazioni del Piano Sociale e Sanitario Regionale;
- h) promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute individuate nell'atto di indirizzo e coordinamento triennale;
- i) promuove e coordina, sulla base di appositi indirizzi regionali anche in attuazione dell'art. 3-septies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la stipula di intese tra Comuni e Aziende sanitarie per la integrazione socio-sanitaria (DGR n.2002/2000);
- l) promuove, in accordo con i Comitati di Distretto e le Aziende sanitarie, modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito sovra distrettuale, anche tramite specifiche indicazioni regolamentari;
- m) promuove il raccordo tra la programmazione regionale e quella distrettuale (PSSR);

n) promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli Enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari;

o) promuove, nel rispetto della autonomia statutaria degli enti territoriali, l'adozione di sistemi omogenei di fruizione dei servizi socio-educativi in ambito metropolitano;

p) verifica periodicamente l'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole ai Direttori generali e alla Regione. A tal fine le Aziende sanitarie mettono a disposizione gli strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare tali compiti e funzioni;

q) richiede alla Regione di procedere alla verifica dei Direttori generali, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del PAL, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della L.R. 19/1994 e successive modifiche. (Art 3 bis, comma 7, Dlgs 502/1992 oltre che LR 29/2004 e LR 21/2003);

3. La CTSS metropolitana esprime parere obbligatorio:

- sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 6 della L.R. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni integrazioni;

- sugli Accordi tra le Aziende sanitarie dell'ambito territoriale della Città metropolitana, l'Università e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, attuativi dei Protocolli di intesa tra Regione e Università, su proposta dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art.2;

- sulla nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento e sulla verifica del loro operato ai 18 mesi di mandato.

4. Garantisce inoltre le seguenti ulteriori funzioni:

a) partecipa alla Cabina di Regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, attraverso il Presidente o un suo delegato ed eventuali ulteriori rappresentanti secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di composizione della Cabina di Regia stessa;

b) provvede alle designazioni e alle nomine a cui fanno rimando le leggi o altri provvedimenti;

c) esprime parere obbligatorio sul Piano Programmatico delle ASP; ne autorizza la partecipazione alle sperimentazioni gestionali; ne assicura il monitoraggio del processo di aziendalizzazione nel territorio di riferimento.

Alla CTSS metropolitana possono essere conferite dagli Enti Locali ulteriori competenze rispetto a quelle previste dalla disciplina regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La CTSS metropolitana relaziona sull'attività svolta, con periodicità almeno annuale e comunque su richiesta di almeno i 2/5 dei Sindaci della città metropolitana, alla Conferenza metropolitana dei Sindaci.

Art. 4

Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana

1. L'atto di cui all'art. 7 disciplina l'elezione del Presidente che deve essere scelto tra i componenti rappresentanti degli enti locali della CTSS metropolitana stessa. Ferma restando la natura collegiale della CTSS metropolitana, il Presidente la rappresenta nella sua interezza ed esercita tutte le funzioni necessarie al funzionamento della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza. L'atto succitato può disciplinare anche l'istituzione e la funzione del Vice Presidente, al quale compete svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 5

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza assicura le seguenti funzioni:

a) esercita il raccordo tra la programmazione regionale sociale e sanitaria e quella metropolitana;

b) individua le strutture sanitarie e le funzioni di valenza metropolitana e propone alla CTSS il sistema delle relazioni con le strutture di valenza distrettuale in coerenza con la programmazione regionale;

c) propone alla CTSS metropolitana il parere sugli Accordi tra le Aziende sanitarie dell'ambito territoriale della Città metropolitana, l'Università e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università.

Art. 6

Ufficio di supporto

1. L'Ufficio di supporto alla CTSS metropolitana è composto dai Responsabili di tutti gli Uffici di Piano, dai Direttori delle Attività Socio-Sanitarie e dai Direttori di Distretto o loro delegati. Agli incontri dell'Ufficio di supporto possono essere invitati Direttori di Dipartimento, Dirigenti o Responsabili dei Servizi sociali territoriali, Direttori delle ASP, Rappresentanti del Terzo Settore e altri soggetti interessati in relazione ai temi trattati e alle finalità assegnate per ciascun tema. Per il suo funzionamento, la Conferenza si avvale di un'apposita struttura tecnica che costituisce il punto di riferimento e raccordo tra Unioni e Comitati di distretto afferenti alla CTSS metropolitana, Città metropolitana, Direzioni generali delle Aziende sanitarie ed IRCCS

dell'ambito territoriale della Città metropolitana. Tale struttura tecnica è formata con il concorso di personale messo a disposizione dalla Città metropolitana, in base ad un Accordo attuativo specifico dell'Intesa generale quadro Regione e Città metropolitana siglata il 13/01/16, a cui si rimanda. Le modalità di funzionamento, le risorse umane e strumentali e i costi di funzionamento dell'Ufficio di supporto e della CTSS metropolitana sono definiti mediante apposita convenzione tra le Aziende sanitarie, gli altri soggetti componenti la CTSS e la Città metropolitana. Alla CTSS metropolitana spetta la nomina del Responsabile dell'Ufficio di supporto.

Art. 7

Funzionamento della CTSS metropolitana e dell'Ufficio di Presidenza

1. La CTSS metropolitana adotta l'atto che ne individua la sede e le modalità di funzionamento, in particolare relativamente a: elezione del Presidente e dell'eventuale Vicepresidente, convocazioni, criteri di validità delle sedute, votazioni. Tale atto definisce anche le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e le relazioni con la Conferenza metropolitana dei Sindaci.

Art. 8

Relazioni con i Comitati di distretto

1. La CTSS metropolitana, nello svolgere le proprie funzioni di programmazione, verifica e controllo terrà conto delle specifiche valutazioni emerse in ambito distrettuale poste dai Comitati di distretto. La CTSS metropolitana svolge attività informativa rivolta al Comitato di distretto attraverso i rispettivi Presidenti, prima dell'approvazione degli atti di indirizzo e coordinamento triennali nelle aree sociale, sociosanitaria, delle politiche abitative e socio-educative, nonché nel Piano attuativo locale.

Art. 9

Relazioni con altre Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie

1. Specifici accordi regolano i rapporti con le altre CTSS della Regione e, in particolare con la CTSS afferente all'Area Vasta Emilia Centrale, finalizzati all'esercizio, a livello territoriale adeguato, delle funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento e in materia di organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 10

Modalità e strumenti per le relazioni con le organizzazioni sindacali

1. L'atto di cui all'art. 7 disciplina le modalità e gli strumenti di partecipazione da parte delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali alla definizione degli atti per i quali tale partecipazione sia regolata da indicazioni regionali, oltre ad eventuali altri momenti di confronto e valutazione sulle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie.

Art. 11

Disposizioni generali

1. Eventuali integrazioni e/o modificazioni al presente Regolamento, dipendenti da aggiornamenti normativi statali e/o da norme o provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna, saranno recepite senza necessità di ri-approvazione del Regolamento medesimo.